

Criteria distintivi del lavoro subordinato

Organo: **CASSAZIONE CIVILE SEZIONE LAVORO**

Numero atto: **SENTENZA N. 18783 DEL 5 SETTEMBRE 2014**

Sintesi : Il parametro normativo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (nella specie, relativa alla richiesta avanzata da una sorella contro l'altra per il riconoscimento della qualifica di lavoratrice subordinata nell'ambito della gestione di un negozio di parrucchiera, la Corte ha sottolineato come la ricorrente non avesse dimostrato la propria soggezione al potere della sorella attraverso idonei indici ed era, invece, emerso come la gestione del negozio fosse nelle mani di entrambe le sorelle, che si impegnavano in egual misura nell'attività commerciale).

Autore : **AVV. ROCCHINA STAIANO**

IL CASO

La Corte d'Appello, decidendo sull'impugnazione proposta dalla lavoratrice, nei confronti della sorella, datrice di lavoro, ha affermato la natura subordinata della collaborazione da quest'ultima resa nella attività di parrucchiera della sorella nel periodo dal luglio 1963 al luglio 1999 e aveva condannato la datrice di lavoro a corrispondere alla sorella/lavoratrice la complessiva somma di Euro 94.987,58, oltre rivalutazione ed interessi dall'agosto 2003 sulla somma capitale di Euro 54.712,26, nonchè a versare i contributi previdenziali non prescritti.

La datrice di lavoro presenta ricorso per cassazione che è stato rigettato, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui *"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i*

quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”.

La Suprema Corte infatti ha sottolineato come, nel caso di specie, non fosse stata dimostrata dalla ricorrente la sua soggezione al potere direttivo della sorella, mentre era chiaramente emerso che la gestione dell'attività commerciale era comune e condivisa.

IL COMMENTO

1. ART. 2094 C.C. E CRITERI DI LAVORO SUBORDINATO

Qualsiasi attività umana può essere svolta in **regime di autonomia (art. 2222 c.c.)** o di subordinazione (art. 2094 c.c.) e va intesa nei seguenti termini:

- a) che è in facoltà delle parti concordare il modello tipologico nel quale sussumere la prestazione; ma una volta questo definito (ad es. lavoro alla catena di montaggio), la qualificazione del rapporto è obbligata dal modello assunto;
- b) non è necessario che sussistano tutti gli indici rivelatori del rapporto, ma solo quelli più significativi (ad es. il potere disciplinare può anche non disvelarsi in assenza di mancanze).

Il criterio discretivo dalla giurisprudenza di legittimità¹ ripetutamente statuito, e cioè che **l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato**² rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, **è il vincolo di soggezione personale del lavoratore** al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, necessita di indici rivelatori di tale soggezione.

Pertanto gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur assumendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati, attraverso i quali diventa ostensibile nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, attraverso la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali³.

Per quanto riguarda **poi la volontà dalle parti**, questa **è rilevante, ma non risolutiva**, perché nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, anche a fronte di una manifestazione di volontà delle parti nel senso dell'autonomia (mediante stipulazione di contratti "d'opera"), deve tenersi conto delle concrete modalità di svolgimento, al fine di accertare se la volontà è coerente con il modello legale⁴, il quale è imperativo e riguarda la struttura oggettiva del rapporto⁵.

Nel nostro ordinamento civilistico vige il principio dell'autonomia negoziale (artt. 1321, 1322 e 1325 c.c.), per il quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, ed altresì concludere contratti innominati. Tale libertà non è illimitata, ma si deve svolgere nei limiti imposti

¹ Fra le tante, Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2004, n. 10043, in *Mass. Giur. It.*, 2004; Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2009, n. 13858, in *Mass. Giur. It.*, 2009; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 2012, n. 14573, in *Mass. Giur. It.*, 2012; Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2014, n. 7675, in CD.

² Sulla differenza tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, in dottrina, v.: D. Paul, *Lavoro subordinato e lavoro autonomo*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2000, p. 207; M. Tatarelli, *La qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato*, in *Nuovo Dir.*, 2000, p. 997; S. Mogorovich, *Il confronto tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo*, in *Impresa*, 2005, p. 1177; A. Adinolfi e G. Esposito, *Lavoro autonomo e subordinato nelle sentenze della Cassazione*, in *Dir. Prat. Lav.*, 2010, p. 42.

³ Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 1998, n. 2370, in *Mass. Giur. It.*, 1998 e Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 1999, n. 5960, in *Mass. Giur. It.*, 1999.

⁴ Cass. civ., sez. lav., 30 novembre 1999, n. 14743, in *Mass. Giur. It.*, 1999 e Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2000, n. 2039, in *Mass. Giur. It.*, 2000.

⁵ Corte Cost., 23 - 31 marzo 1994, n. 115, in www.giurcost.it

dalle leggi, ed è soggetta ad un giudizio di merito da parte dell'ordinamento degli interessi perseguiti.

Anche nel diritto comune vi sono **dunque fonti eteronome della regolamentazione contrattuale** (ad es. art. 1339 c.c.). Nel campo del diritto del lavoro, in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore e del contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi, le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto dall'autonomia individuale da luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto⁶.

Per tali ragioni la giurisprudenza di legittimità è ferma, da una parte, nel dare rilievo alla volontà contrattuale nel momento genetico, ma dall'altra nel verificare se nel momento funzionale lo svolgimento del rapporto è coerente alla volontà enunciata. L'applicazione di tali principi va poi effettuata non attraverso la meccanica sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, ma con specifico riguardo alle modalità del singolo caso esaminato⁷.

2. CONCETTO DI SUBORDINAZIONE

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi **indici sintomatici della subordinazione**⁸, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro⁹.

Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non si può, comunque, prescindere - come si è già detto - dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, il quale però non ha mai un rilievo assorbente, poiché **deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo** delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione, occorre dare prevalenza ai secondi. In presenza di una espressa volontà negoziale delle parti,

⁶ Così, Corte Cost., 21 gennaio 1992, n. 210, in www.giurcost.it; Cass. civ., sez. lav., 2 giugno 1999, n. 5411, in *Mass. Giur. It.*, 1999.

⁷ Cass. civ., 18 febbraio 1995, n. 1756, in *Mass. Giur. It.*, 1995.

⁸ Sul concetto di subordinazione, v.. F. Sciacicco, *Brevi considerazioni sulla qualificazione dei rapporti di lavoro come subordinato o autonomo (gli indici della subordinazione nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale)*, in *Riv. Giur. Sarda*, 2002, p. 466.

⁹ Sul punto, v.: Cass. civ., sez. lav., 28 giugno 2006, n. 21028, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2010, n. 2728, in *Mass. Giur. It.*, 2010; Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2014, n. 7675, in CD.

della cui spontaneità e non dissimulazione non vi è ragione di dubitare, è possibile affermare la sussistenza di un diverso schema negoziale soltanto sulla base di un inequivoco comportamento delle parti che dimostri la successiva formazione di una diversa volontà negoziale.

Spetta, dunque, al Giudice di merito accertare - Cass. civ., 9264/2007 - in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia poi tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti, ovvero se quest'ultimo possa ragionevolmente indurre a ravvisare la formazione di una diversa volontà negoziale.

Secondo il **consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità** - da cui non vi è motivo alcuno per discostarsi - **la valutazione espressa dal giudice del merito** circa la natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro **è censurabile in sede di legittimità solo per quanto attiene alla individuazione dei criteri distintivi, generali ed astratti, delle due figure** e non anche, tranne il caso di vizi di motivazione, per quanto attiene all'apprezzamento delle circostanze di fatto idonee nel caso concreto a far inquadrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema¹⁰, naturalmente alla stregua dei criteri suddetti, più volte ribadite da giurisprudenza di legittimità, la quale, con un orientamento costante al punto che oramai costituisce "ius receptum", da anni va ripetuto che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Nel caso in cui, per le caratteristiche particolari del rapporto, vi sia un'attenuazione del vincolo della subordinazione e sia presente **una certa libertà del lavoratore** nella organizzazione del lavoro (ciò si verifica principalmente nel campo delle attività di carattere intellettuale e professionale), come nel caso in cui, per il concreto atteggiarsi del rapporto, l'elemento della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile, **possono, ai fini della distinzione suddetta, soccorrere altri criteri, che, di norma, vengono fatti consistere nell'oggetto della prestazione** (che, nel rapporto di lavoro subordinato, sono le stesse energie lavorative - "operaie" - e, nel rapporto di lavoro autonomo, è il risultato dell'attività organizzata del lavoratore - "opus" -), nella esistenza o meno, in capo al lavoratore, di una organizzazione di tipo imprenditoriale anche in termini minimi e nella incidenza soggettiva del rischio (che, nel rapporto di lavoro subordinato, grava sul datore di lavoro, e, nel rapporto di lavoro autonomo, grava sul lavoratore). **I predetti altri criteri, però, sono privi di autonomo valore decisivo**, sono cioè criteri secondari e vanno considerati come meri elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale della vicenda¹¹.

¹⁰ Cass. civ., 13 aprile 1981, n. 2208, in *Mass. Giur. It.*, 1981; Cass. civ., 1 ottobre 1981, n. 6390, in *Mass. Giur. It.*, 1981; Cass. civ., 14 ottobre 1983, n. 6008, in *Mass. Giur. It.*, 1983; Cass. civ., 25 febbraio 1984, n. 1358, in *Mass. Giur. It.*, 1984; Cass. civ., 3 luglio 1984, n. 3897, in *Mass. Giur. It.*, 1984; Cass. civ., 21 febbraio 1985, n. 1573, in *Mass. Giur. It.*, 1985; Cass. civ., 14 maggio 1985, n. 3011, in *Mass. Giur. It.*, 1985; Cass. civ., 2 aprile 1986, n. 2267, in *Mass. Giur. It.*, 1986; Cass. civ., 6 giugno 1986, n. 3039, in *Mass. Giur. It.*, 1986; Cass. civ., 5 novembre 1986, n. 6476, in *Mass. Giur. It.*, 1986; Cass. civ., 11 novembre 1986, n. 6619, in *Mass. Giur. It.*, 1986; Cass. civ., 8 gennaio 1987, n. 59, in *Mass. Giur. It.*, 1987; Cass. civ., 3 marzo 1987, n. 2250, in *Mass. Giur. It.*, 1987; Cass. civ., 26 marzo 1987, n. 2951, in *Mass. Giur. It.*, 1987; Cass. civ., 15 maggio 1987, n. 4515, in *Mass. Giur. It.*, 1987 e Cass. civ., 13 maggio 1987, n. 4407, in *Mass. Giur. It.*, 1987.

¹¹ Fra le tante, v.: Cass. civ., 14 febbraio 1983, n. 1114, in *Mass. Giur. It.*, 1983; Cass. civ., 8 novembre 1983, n. 1983, n. 6611, in *Mass. Giur. It.*, 1983; Cass. civ., 3 luglio 1984, n. 3897, in *Mass. Giur. It.*, 1984; Cass. civ., 26 luglio 1984, n. 4422, in *Mass. Giur. It.*, 1984; Cass. civ., 27 novembre 1984, n. 6168, in *Mass. Giur. It.*, 1984; Cass. civ., 3 giugno 1985, n. 3309, in *Mass. Giur. It.*, 1985; Cass. civ., 6 novembre 1985, n. 6150, in *Mass. Giur. It.*, 1985; Cass. civ., 30 novembre 1985, n. 5995, in *Mass. Giur. It.*, 1985; Cass. civ., 2 aprile 1986, n. 2257, in *Mass. Giur. It.*, 1986; Cass. civ., 12 giugno 1986, n. 3913, in *Mass. Giur. It.*, 1986; Cass. civ., 11 novembre

In ordine a questi altri criteri, non è superfluo sottolineare - anche se la precisazione di cui appresso è implicita nella definizione di essi come elementi sussidiari di valore meramente indiziario ed indicativo - che è, comunque, da escludere che essi, anche tutti insieme, possano far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in merito al quale sia accertata la mancanza dell'elemento della subordinazione, che, come riconosce la stessa Principe nel ricorso, va definito come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo (e, quindi, organizzativo e disciplinare) del datore di lavoro, con conseguente limitazione della libertà del primo¹².

Anche in ordine alla **esatta portata dell'elemento della subordinazione** non è inopportuna, a mio avviso, qualche puntualizzazione.

Non sono, infatti, mancate, anche nella giurisprudenza di legittimità, affermazioni che sembrano mettere in discussione la surriportata definizione, come per esempio quella secondo cui la **subordinazione** si può manifestare anche implicitamente **nelle direttive programmatiche**¹³. Orbene, siffatte **affermazioni non vengono condivise dall'autore e dalla giurisprudenza maggioritaria** (in effetti, sono rimaste isolate) perché finiscono per rendere inconsistente la distinzione tra i due tipi di rapporto, che intanto da tutti si dice essere basata sull'imprescindibile elemento della subordinazione. Direttive programmatiche e predeterminate ed un certo controllo da parte del committente, per verificare la conformità dell'opera a quella commessa, si rivengono, infatti, anche nella prestazione d'opera autonoma, in cui pure è configurabile una ingerenza del creditore della prestazione in ordine ai tempi ed ai modi dell'adempimento. E se è vero, come è vero, che i due tipi di rapporto sono profondamente diversi e che nessuna prestazione di attività lavorativa pone una esigenza aprioristica di essere necessariamente resa nell'ambito dell'uno piuttosto che in quello dell'altro tipo di rapporto¹⁴, ne consegue, con ogni evidenza, che la distinzione tra i due tipi di rapporto non possa essere basata su elementi riscontrabili nell'uno e nell'altro tipo.

Sulla base di queste considerazioni, **l'indirizzo giurisprudenziale largamente maggioritario, da condividere, ritiene che la definizione della subordinazione va ricercata nel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro**, con conseguente limitazione della libertà del primo; di conseguenza, precisa che, a concretare la sussistenza del suddetto vincolo, non possono essere sufficienti delle semplici direttive programmatiche ed un estrinseco controllo attinente al risultato, le une e l'altro compatibile anche con la prestazione d'opera autonoma, e che, invece, sia necessario che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento e che, quindi, il potere direttivo del datore di lavoro inerisca all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa medesima¹⁵: solo in questi casi, il vincolo si traduce in una limitazione della libertà del prestatore d'opera, che generalmente si ritiene valga

1986, n. 6619, in *Mass. Giur. It.*, 1986; Cass. civ., 27 novembre 1986, n. 7015, in *Mass. Giur. It.*, 1986; Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548, in *Mass. Giur. It.*, 1987; Cass. civ., 2 marzo 1987, n. 2194, in *Mass. Giur. It.*, 1987; Cass. civ., 14 aprile 1987, n. 3716, in *Mass. Giur. It.*, 1987 e Cass. civ., 13 maggio 1987, n. 4407, in *Mass. Giur. It.*, 1987.

¹² Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548, in *Mass. Giur. It.*, 1987; Cass. civ., 20 marzo 1987, n. 2788, in *Mass. Giur. It.*, 1987.

¹³ In tal senso, Cass. civ., 3 febbraio 1986, n. 648, in *Mass. Giur. It.*, 1986.

¹⁴ V. Cass. civ., 27 novembre 1986, n. 7015, in *Mass. Giur. It.*, 1986.

¹⁵ Cass. civ., 29 aprile 1983, n. 2979, in *Mass. Giur. It.*, 1983; Cass. civ., 11 novembre 1983, n. 6701, in *Mass. Giur. It.*, 1983; Cass. civ., 14 maggio 1985, n. 3011, in *Mass. Giur. It.*, 1985; Cass. civ., 3 giugno 1985, n. 3309, in *Mass. Giur. It.*, 1985; Cass. civ., 26 febbraio 1986, n. 1242, in *Mass. Giur. It.*, 1986.

ad evidenziare e caratterizzare la natura subordinata di un rapporto di lavoro, che, si badi, non è presunta dalla legge (sia pure "iuris tantum", cioè con la possibilità della prova contraria), ma deve essere dimostrata da chi la deduce con il riscontro in concreto del requisito della subordinazione nel senso sopra specificato.

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Cass. Civ., sez. Lav., 05-09-2014, n. 18783 pres. Roselli, rel. Tricomi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 657/08, decidendo sull'impugnazione proposta da B.L. nei confronti di B.T., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Firenze, accoglieva l'impugnazione e rigettava la domanda di B.T..

2. Il Tribunale, in accoglimento della domanda di B. T., aveva affermato la natura subordinata della collaborazione da quest'ultima resa nella attività di parrucchiera di B. L. nel periodo dal luglio 1963 al luglio 1999 e aveva condannato quest'ultima a corrispondere a B.T. la complessiva somma di Euro 94.987,58, oltre rivalutazione ed interessi dall'agosto 2003 sulla somma capitale di Euro 54.712,26, nonchè a versare i contributi previdenziali non prescritti.

3. Per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d'Appello ricorre B.T., prospettando cinque motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un motivo, B.L..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza di appello.

2. Con il primo motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito di diritto, è dedotta violazione e/o erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 434 e 414 c.p.c.. Insufficienza e carenza di motivazione. Inammissibilità dell'appello.

Essa ricorrente nel costituirsi nel giudizio di appello aveva eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza degli "specifici motivi di appello", come previsto dal combinato disposto degli artt. 434 e 414 c.p.c.. L'appellante si sarebbe limitata ad una generica, seppure estesa, interpretazione della sentenza di cui chiedeva la riforma.

2.1 Il motivo non è fondato.

Occorre premettere che la valutazione dell'osservanza dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione, di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. - nella formulazione "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 - non può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione, spettando al giudice di merito interpretare la domanda, mentre il giudice di legittimità può solo indirettamente verificare tale profilo avuto riguardo alla correttezza giuridica del procedimento interpretativo e alla logicità del suo esito, senza poter ricondurre la censura nell'ambito degli "errores in procedendo", mediante interpretazione autonoma dell'atto di appello.

Nella specie, la Corte d'Appello, con congrua motivazione, che fa corretta applicazione delle disposizioni invocate dalla ricorrente, ha preso in esame la censura di inammissibilità e l'ha esclusa, sia perchè il primo motivo, sia pure "molto nutrito" era chiaramente diretto a confutare la natura subordinata delle prestazioni fornite da B.T. nel negozio di parrucchiere della sorella, sia perchè ben comprensibili e distinte erano le altre censure, risultando, quindi, che le argomentazioni prospettate dall'appellante erano idonee a contrastare, in ragione della loro specificità, la motivazione della decisione impugnata.

3. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle prove circa l'elemento della subordinazione, fondamentale per la decisione della causa. Violazione e/o erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 2094 c.c., nonchè dell'art. 2247 c.c..

Rileva la ricorrente come contraddittoriamente la Corte d'Appello, da un lato affermava non provata l'associazione in partecipazione, dall'altro escludeva la natura subordinata del rapporto e riconosceva la natura societaria dello stesso.

Ad avviso della ricorrente dall'istruttoria erano emersi gli elementi fondamentali della subordinazione, come evidenziati dal giudice di primo grado: presenza giornaliera, orario, mansioni, potere decisionale di B.L. nella determinazione delle linee fondamentali di svolgimento del rapporto di lavoro culminata nella decisione di interrompere unilateralmente il rapporto, circostanza pacifica non presa in considerazione della Corte d'Appello.

Le risultanze della prova per testi, inoltre, contraddicevano la ritenuta sostanziale pariteticità di impegni e di gestione del negozio (testi C.R., teste P.I., teste S.C., teste Ca.Mi.).

Non poteva riconoscersi al rapporto in esame la natura societaria proprio in ragione delle risultanze istruttorie, dato la B. T. non apportava alcunchè, al di fuori dell'attività lavorativa, nè vi era rischio d'impresa a carico della stessa.

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2094, 2697 e 2729 c.c., e all'art. 115 c.p.c..

La statuizione con la quale la Corte d'Appello che ha affermato che per contrastare la natura subordinata del rapporto di lavoro non è necessario da parte del presunto datore di lavoro provare l'esistenza di una specifica alternativa figura di rapporto di lavoro autonomo e professionale, contrasta con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale in presenza di una prestazione lavorativa si presume la sussistenza del rapporto di lavoro oneroso, subordinato e a tempo indeterminato. In tal modo sarebbe stato invertito l'onere della prova 5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c.;

nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

La Corte d'Appello, dando luogo ad error in procedendo, non ha tenuto conto della presunzione di onerosità e subordinazione del rapporto di lavoro tra le parti in presenza di una prestazione lavorativa svolta e del mancato inquadramento della stessa in altra o diversa tipologia di rapporto di lavoro rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

5.1. I motivi secondo, terzo e quarto, assistiti dal prescritto quesito di diritto, devono essere trattati unitariamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati.

5.2. La controversia investe la natura del rapporto di lavoro, con riguardo all'attività di parrucchiere, instauratosi tra B. L. e B.T., tra loro sorelle.

La ricorrente che assume la natura subordinata del rapporto di lavoro, si duole, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, del riparto dell'onere della prova e della valutazione delle risultanze istruttorie.

Per un compiuto apprezzamento delle censure è opportuno chiarire la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d'Appello, esclude che il presunto datore di lavoro offra la prova di una diversa qualificazione del rapporto di lavoro e che, invece, deve essere verificata la sussistenza degli indicatori della subordinazione alla luce dell'istruttoria svolta.

La Corte d'Appello non statuisce sulla sussistenza di una società tra le due sorelle, ma, solo in relazione alla mancanza degli indici della subordinazione, afferma che dalle risultanze istruttorie emergeva una sostanziale pariteticità di impegni e di gestione quotidiana del negozio, per cui, al di là della inammissibilità del giudizio da parte dei testi, si mostrava plausibile la "sensazione" palesata dalla dipendente C. e dalla cliente Ba., che le due sorelle "fossero in società".

Afferma, quindi, che in carenza della prova della sottoposizione al potere organizzativo e disciplinare, elemento cruciale della subordinazione, si doveva escludere la natura subordinata della prestazione lavorativa di B.T..

Pertanto le censure relative alla mancanza di indici della sussistenza di un rapporto societario, quale la mancanza di rischio di impresa in capo alla ricorrente, non colgono la ratio decidendi della sentenza e sono inammissibili.

5.3 La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo più volte di esaminare le problematiche che vengono qui in rilievo, affermando quanto segue.

L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (cfr., Cass., n. 4171 del 2006).

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici (cfr., Cass., n. 1833 del 2009).

In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto (cfr., Cass., n. 2728 del 2010).

5.4. Alla luce dei richiamati principi di diritto, la sentenza della Corte d'Appello è corretta ed adeguatamente motivata.

Occorre premettere che, pur svolgendosi l'attività lavorativa in questione in ambito familiare, non viene in rilievo nella specie, quanto all'onere della prova la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità, non venendo introdotta la circostanza di una convivenza.

Ciò non significa, tuttavia, che operi "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e, pertanto, la parte che faccia valere diritti derivanti dal prospettato rapporto di subordinazione ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione, tenuto conto, altresì, che per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.

Ciò, in particolare nella fattispecie in esame, tenuto conto che la prestazione lavorativa presso un esercizio di parrucchiere, della cui licenza nella specie era titolare B.L., può svolgersi sia a titolo di lavoro autonomo che subordinato, senza che operino presunzioni a favore dell'uno o dell'altro inquadramento giuridico, dovendosi verificare in concreto la connotazione assunta dal rapporto di lavoro.

Dunque l'onere della prova della subordinazione, come ritenuto dalla Corte d'Appello, grava sulla lavoratrice, nella specie B. T., e tale onere della prova non può essere invertito, come

vorrebbe l'odierna ricorrente, facendosi carico al datore di lavoro di provare la sussistenza di un diverso rapporto di lavoro, nella specie associazione in partecipazione.

La Corte d'Appello ha ripercorso analiticamente le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado (testi C., P., Ba., S., Ca., Pe.II. ed Em.), ponendo in relazione, ai fini dell'attendibilità, il contenuto delle dichiarazioni stesse al periodo temporale coperto e a quello oggetto della domanda, come si evince dall'articolato excursus delle stesse riportato nella motivazione.

Ne emergono circostanze non univoche con riguardo alla sussistenza di subordinazione (percezione stipendio, circostanza riferita alla teste C. da B.T., svolgimento dei trattamenti estetici e gestione paritaria del negozio sempre riferita, ma in via diretta, dalla teste C.; gestione da parte di Luigina della formazione dell'apprendista riferita dalla teste P.; pagamento stipendio a B.T. come riferito dalla teste Soffili, avendolo sentito dalla Luigina; divisione di incassi ed utili riferiti come prassi da Pe.II. ed Em., figlia e marito di B.L.; svolgimento da parte di B.T. di tutte le mansioni come riferito dai testi C. e S. da parte della T. di tutte le mansioni), come dedotto dalla Corte d'Appello, che ha affermato essere "arduo dedurre la subordinazione nell'attività di B.T., almeno con riguardo ai periodi coperti dalla prova raccolta, anche se potrebbe ipotizzarsi che nei primi anni successivi all'ingresso 1963 della quindicenne B.T. nell'attività della sorella maggiore le cose siano state in parte diverse. Al contrario dalle risultanze testimoniali emerge una sostanziale pariteticità di impegni e di gestione quotidiana del negozio".

La Corte rilevava, altresì, come non vi era prova del pagamento periodico, brevi manu, in contanti o con assegni, della mercede settimanale o mensile a B.T..

Nel senso di un'assenza di subordinazione andava anche il normale prolungamento degli orari di lavoro e la incompleta fruizione dell'astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio.

La ricorrente riprende le testimonianze e ne offre una propria lettura contrapposta a quella del giudice di secondo grado, affermando che la Corte d'Appello, si deve sottintendere pervenendo a diverse conclusioni, non ne aveva tenuto alcun conto. Generica è la censura relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, non specificata nelle sue modalità fattuali e non correlata alle proprie difese nei precedenti gradi di giudizio.

In proposito va osservato il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 17097 del 2010, 8797 del 2011).

La motivazione della sentenza è coerente con questi principi, sia per l'approfondito ed oggettivo esame delle risultanze probatorie, riportate in modo articolato, nella loro complessità, sia per la ragionata valutazione delle stesse, che non è inficiata dalla prospettazione dell'odierna ricorrente che, nella sostanza, chiede un riesame nel merito della vicenda.

Conclusivamente la Corte d'Appello, dimostrando una compiuta valutazione, attraverso un iter logico giuridico corretto e congruo, della fattispecie e delle risultanze istruttorie, quest'ultime esaminate analiticamente ed inserite nella necessaria ricostruzione complessiva di una vicenda riguardante un amplissimo arco temporale (la domanda atteneva al periodo luglio 1963-luglio 1999), dava atto che la prosecuzione per moltissimi dei trentasei anni di rapporto di una situazione di evidente interscambiabilità nella gestione del negozio (senza dimenticare la contestuale esistenza per B. T. dell'espletamento formale, ma non solo, del lavoro agricolo presso il fondo paterno, punto quest'ultimo su cui non vertono i motivi dell'odierno ricorso), determinante l'autonomia reciproca tra B.T. e B.L. nel servizio alla clientela, nonché la fornitura successiva da parte di B. T. delle sue competenze estetiche che, il dato appariva indubitabile, avevano arricchito l'esercizio di nuove prospettive di allargamento dei servizi e della clientela, erano importanti elementi che, in carenza della prova della sottoposizione al potere organizzativo e disciplinare, là dove non sussiste quindi l'elemento cruciale della subordinazione, portavano ad escludere e a non ricostruire attraverso i c.d. indici sussidiali tale natura subordinata della prestazione lavorativa resa da B.T..

6. Con il quinto motivo di impugnazione è prospettata omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Espone al ricorrente che dedurre dalla prova della non subordinazione. La ricorrente deduce la contraddittorietà delle argomentazioni relative alla mancanza di subordinazione e l'aver posto a carico di essa ricorrente l'onere della prova.

Il motivo è inammissibile in quanto privo del quesito di sintesi sia pure per come. Ed infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, è inammissibile il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito (ex multis, Cass. n. 24255 del 2011).

7. Il ricorso principale deve essere rigettato.

8. Con l'unico motivo del ricorso incidentale è prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La Corte d'Appello senza indicare il giusto motivo in violazione del principio della soccombenza ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.

8.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

La Corte d'Appello ha compensato le spese di entrambi i giudizi di merito (il giudizio di primo grado veniva introdotto nel 2001, v.

pag. 1 del ricorso principale, non contestato sul punto in sede di controricorso), che hanno avuto esiti differenti, in ragione della particolarità della vicenda.

Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "giusti motivi" di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 c.p.c., (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione del secondo comma di detta norma per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, e succ. modificata ed integrata) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass., n. 7766 del 2010).

Nella specie, la Corte ha fatto corretta applicazione del richiamato principio per entrambi i gradi di giudizio, atteso che come si rileva dall'esame della sentenza, al giudice di appello venivano sottoposte plurime questioni giuridiche con riguardo ad una fattispecie complessa, adeguatamente sintetizzate nell'espressione "peculiarità della vicenda", posta a fondamento della disposta compensazione delle spese.

9. Il ricorso incidentale deve essere rigettato.

10. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di giudizio.